



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2511

Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di abolizione dell'istituto dei senatori a vita di
nomina presidenziale

18/12/2022 - 07:12

Indice

1. DDL S. 2511 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2511	4

1. DDL S. 2511 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2511
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di abolizione dell'istituto dei senatori a vita di nomina presidenziale

Iter

9 giugno 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2511

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Cataldo Mininno](#) ([Misto](#))

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data **8 febbraio 2022**; annunciato nella seduta n. 401 del 9 febbraio 2022.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E POTERI PRESIDENZIALI , SENATORI A VITA , NOMINE

Articoli

ABROGAZIONE DI NORME (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 9 giugno 2022. Annuncio nella seduta n. 439 del 14 giugno 2022.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2511

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2511

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore **MININNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 2022

Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di abolizione dell'istituto dei senatori a vita di nomina presidenziale

Onorevoli Senatori. - L'articolo 59 della Costituzione prevede la carica di senatore a vita, distinguendo tra « senatori di diritto e a vita », ossia gli ex presidenti della Repubblica, che accedono automaticamente alla carica al termine del mandato presidenziale, e quelli « nominati dal Presidente della Repubblica » tra i « cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario ».

Tale disposizione deroga al principio fissato dal precedente articolo 58, in base al quale « i senatori sono eletti a suffragio universale ».

Peraltro per i senatori a vita non è prevista alcuna differenza in termini di competenze e prerogative, le quali sono del tutto equiparate a quelle dei senatori che ricoprono la carica con mandato elettivo a termine.

Tale istituto risulta essere un retaggio dello Statuto albertino che prevedeva, a fianco di una Camera elettiva, un Senato composto dai principi della famiglia reale, i quali ne entravano a far parte di diritto al compimento del ventunesimo anno di età, e dai membri nominati a vita dal re, che li sceglieva tra specifiche categorie di dignitari individuate dall'articolo 33 dello stesso Statuto.

Dai lavori dell'Assemblea costituente risulta che i senatori a vita siano stati previsti per assicurare al Senato la partecipazione di membri particolarmente competenti e qualificati e per consentire la presenza di voci indipendenti dai partiti.

L'esperienza ha dimostrato che, al contrario, i senatori a vita sono tra i più assenteisti e che il contributo politico da loro fornito non è certamente all'altezza di quello che il Costituente aveva auspicato.

Di contro, i senatori a vita, non essendo eletti dal popolo, alterano il principio della rappresentanza politica e possono essere decisivi per sostenere o meno il Governo, potendo gli stessi, al pari dei senatori eletti, conferirgli o meno la fiducia. Ciò appare ancora più evidente dopo la riduzione dei membri elettivi del Senato, da 315 a 200, disposta con la modifica dell'articolo 57 attuata dalla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1. Non è stata infatti prevista una proporzionale riduzione del numero dei senatori a vita di nomina presidenziale.

Il disegno di legge costituzionale, pertanto, nell'abrogare il secondo comma dell'articolo 59, sopprime l'istituto dei senatori a vita di nomina presidenziale.

All'articolo 2 si prevede inoltre che i senatori a vita di nomina presidenziale in carica cessino il loro mandato a decorrere dalla data della prima riunione del Senato della Repubblica conseguente alle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Abolizione dell'istituto dei senatori a vita di nomina presidenziale)

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 2.

(Cessazione dei senatori a vita in carica)

1. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ad eccezione di quelli di cui al primo comma dell'articolo 59 della Costituzione, cessano a decorrere dalla data della prima riunione del Senato della Repubblica conseguente alle elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

